Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 14/2013

Roma, 24 ottobre 2013

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 29/10/2013
Prot. 37 / 0018697 / MA007.A001

Prot.

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo all'utilizzo o meno delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.*

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al possibile utilizzo delle procedure standardizzate per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato "*basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori*" e il cui rischio biologico sia risultato "*non evidenzia rischi per la salute dei lavoratori*". Inoltre si chiede se tutte le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato "*non basso per la sicurezza e/o non irrilevante per la salute dei lavoratori*" e il cui rischio biologico "*evidenzia rischi per la salute dei lavoratori*" non debbano utilizzare le procedure standardizzate oppure se vi siano esclusioni per alcune attività lavorative, ad esempio istituti di istruzione, uffici in genere, ecc., per le quali sia comunque consentita la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate.

L'articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che "*i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f)*". Il successivo comma 7, lett. b), specifica che le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle "*aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a* ***rischi chimici, biologici****, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto*".

L'art. 223, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni impone al datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'art. 28, del citato decreto, di determinare "*preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro*" e di valutare "*anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti*".

INTERPELLO N. 14/2013

L'art. 271, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 "*tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative*".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'art. 224, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che "*se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un* ***rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute*** *dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230*". Quando a seguito della valutazione appena riportata risulta che in azienda non si svolgono attività che espongono i lavoratori al rischio chimico (vedi art. 29, comma 7, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008), il datore di lavoro di un'impresa che occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lett. f., del D.Lgs. n. 81/2008. Vista l'analogia delle disposizioni di riferimento (vedi art. 271, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008), le considerazioni su esposte valgono anche per il rischio biologico.

Resta inteso che, qualora dall'esito della valutazione dei rischi non ricorrano le condizioni di mancata esposizione appena richiamate, non sarà possibile utilizzare le procedure standardizzate.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe TIEGARI
Giuseppe Tiegari